

Ordinanza sull'aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all'estero

del 3 luglio 2002

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale¹,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La Confederazione concede, nei limiti della presente ordinanza, anticipi rimborsabili ai cittadini svizzeri che si trovano nel bisogno durante un viaggio all'estero.

Art. 2 Campo di applicazione personale

Gli anticipi secondo la presente ordinanza sono concessi soltanto a cittadini svizzeri che soggiornano all'estero da meno di tre mesi e non vi sono domiciliati.

Art. 3 Concessione dell'anticipo

¹ L'anticipo è concesso:

- a. per il finanziamento del rimpatrio in Svizzera;
- b. quale aiuto transitorio;
- c. per il pagamento delle spese ospedaliere e mediche.

² L'aiuto transitorio destinato a persone segnalate per arresto nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL è limitato al viatico necessario sino al prossimo rimpatrio possibile.

³ Non è concesso alcun anticipo a chi può superare tempestivamente una situazione di bisogno con mezzi e risorse propri, contributi privati o pubblici, prestazioni assicurative o aiuti dello Stato di soggiorno.

Art. 4 Presentazione della richiesta

La richiesta di concessione di un anticipo dev'essere presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera nel cui circondario consolare soggiorna il richiedente.

RS 191.2

¹ **RS 101**

Art. 5 Decisione

¹ La rappresentanza svizzera decide sulla richiesta in quanto:

- a. l'importo pro capite dell'anticipo, spese e tasse comprese, non superi il controvalore di:
 1. 600 franchi per il rimpatrio o l'aiuto transitorio,
 2. 1 200 franchi per le spese ospedaliere e mediche;
- b. il richiedente non sia segnalato per arresto nel sistema RIPOL; e
- c. il richiedente abbia rimborsato gli anticipi concessigli in precedenza.

² Negli altri casi la decisione compete alla Sezione aiuto sociale agli Svizzeri all'estero dell'Ufficio federale di giustizia (Sezione).

³ Nei casi di cui al capoverso 2 il richiedente è tenuto a indicare garanti per le spese, se ve ne sono.

Art. 6 Pagamento

In linea di principio gli anticipi sono pagati in moneta locale.

Art. 7 Quietanza e impegno di rimborso

Il richiedente deve rilasciare quietanza per l'anticipo ricevuto e impegnarsi con la propria firma a rimborsarne il controvalore in franchi svizzeri entro 60 giorni.

Art. 8 Rifiuto della richiesta

La richiesta di concessione di un anticipo può essere respinta se il richiedente:

- a. non ha rimborsato anticipi concessigli in precedenza;
- b. ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri.

Art. 9 Ricorso

Contro le decisioni delle rappresentanze svizzere è ammesso il ricorso all'Ufficio federale di giustizia, contro le decisioni dell'Ufficio federale di giustizia il ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 10 Riscossione

¹ La Sezione è responsabile della riscossione. Come modalità di rimborso possono essere convenuti anche versamenti rateali mensili.

² Se non riesce a ottenere il rimborso, la Sezione incarica dell'esazione il Servizio centrale d'incasso della Confederazione.

Art. 11 Esecuzione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 12 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 26 novembre 1973² sull'aiuto ai cittadini svizzeri residenti temporaneamente all'estero è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore e validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2002 con effetto sino al 31 agosto 2007.

3 luglio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

² Non pubblicata nella RU.